



COMUNE DI SAN TAMMARO
(Provincia di Caserta)

ORDINANZA SINDACALE

N. 7 del 09/06/2020

Protocollo: 5191

Pubblicata dal al 338

Data Protocollo: 10 GIU. 2020

Num. Registro Albo Pretorio:

OGGETTO: custodia dei cani per l'igiene delle aree pubbliche e tutela dell'incolumità pubblica.

IL SINDACO

RILEVATA la necessità di garantire una pronta e più adeguata compatibilità con il mantenimento dell'igiene del suolo e il decoro dell'ambiente urbano;

CONSIDERATO il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, perciò risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali; **RITENUTO** opportuno intervenire con provvedimento atto a prevenire e reprimere quei comportamenti che incidono negativamente sull'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni dei cani nel territorio urbano;

DATO ATTO che la sempre maggiore presenza di cani lasciati liberi nei luoghi pubblici pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

VISTA la legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.,

VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n. 267, con particolare riguardo agli artt. 7 bis e 50;

VISTA la L. 23.12.1978 n. 833;

VISTA la L. 14.08.1991, n. 281;

VISTA la L.R. 04.09.1990 n. 39;

VISTA la L.R. n. 3 del 11.03.2019;

VISTA l'ordinanza 3/10/2005 del Ministero della Salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2.12.2005;

ORDINA

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, e nelle zone destinate al verde pubblico:

di munirsi, da esibire su richiesta, di paletta o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali:

di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti;

di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, o negli appositi contenitori dell'umido.

I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

E' consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani:

-soltanto entro i limiti dei luoghi privati e non aperti al pubblico;

-da caccia, quando vengono utilizzati per la caccia;

-delle Forze di Polizia e di Soccorso quando sono utilizzati per servizio.

I proprietari devono in ogni caso assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.

La presente Ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, esclusivamente durante l'esercizio delle proprie funzioni.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa di Euro 25,00 a 500, 00, secondo le procedure della Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche ed integrazioni e del D.lgs 267/2000 art. 7 bis;

Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

Dell'osservanza della presente Ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani di accompagnamento opportunamente addestrati.

RICORDA

Che i proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina Regionale presso il Comune di residenza entro il terzo mese di vita o comunque entro 30 giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della detenzione;

Che il proprietario o il detentore ad altresì l'obbligo di denunciare al Comune di residenza, nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento:

- lo smarrimento accidentale del cane;
- la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all 'A. G.;
- la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;

la morte del cane, allegando il certificato del veterinario, o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;

La variazione di residenza;

Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla Polizia Municipale per l'attivazione dell'intervento di cattura;

Nel caso che il proprietario di un animale d' affezione sia colpito da grave infermità o sia privato della libertà professionale, e non si trovi una persona disponibile ad accudire l'animale, questo deve essere segnalato immediatamente al servizio veterinario dell 'A.S.L. competente perché provveda a trasferirlo presso un idoneo ricovero, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore o persona di sua fiducia;

In caso di morte del proprietario, ove non siano presenti eredi, il Comune deve provvedere a proprie spese al suo ricovero e mantenimento presso una struttura pubblica o convenzionata.

La presente Ordinanza ammette efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'albo pretorio.

Ogni precedente ordinanza in materia si intende revocata.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

(Ernesto Stellato)

